

Pubblicato il 09/06/2022

N. 04693/2022 REG. PROV. COLL.

N. 08592/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia: a) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, opposto dalla Questura di Trieste per mancanza di documentazione comprovante il requisito reddituale di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs. 286 del 1998; b) il decreto con il quale il Prefetto di Trieste ha respinto il ricorso gerarchico.

In primo grado il ricorrente ha, in particolare, stigmatizzato la considerazione, da parte dell'amministrazione, del solo reddito maturato alla data della presentazione dell'istanza e riferito al periodo 01.01.2020 – 30.10.2020, nonché argomentato circa la necessità di considerare, ai fini del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il reddito maturato anche in data successiva all'istanza (presentata in data 03.11.2020), trattandosi di dato comunque riferibile all'annualità 2020 e conosciuto dall'amministrazione a momento dell'emanazione del provvedimento. Tutto ciò sul presupposto secondo cui egli avrebbe correttamente inviato alla Questura la documentazione comprovante il possesso del requisito.

L'amministrazione, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha negato che il ricorrente avesse prodotto documentazione comprovante il requisito reddituale dopo il preavviso di diniego notificatogli in data 24.02.2021 e ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso. Ha rilevato il TAR che *“Il ricorrente allega, a tale proposito, solo una schermata di telefono cellulare, da cui si evince l'invio di una email all'indirizzo della Questura (doc. 4) facente riferimento ai “documenti richiesti”. Oltre a trattarsi di una comunicazione priva di valore legale, non potendo dare certezza del suo effettivo ricevimento, dal documento prodotto è possibile riscontrare la presenza di un solo allegato, denominato “comunicazione.PDF”, dal contenuto ignoto (ma che sembra corrispondere allo stesso preavviso di rigetto dell'amministrazione). Il ricorrente non ha fornito dunque elementi idonei a superare la diversa rappresentazione dell'amministrazione o a far dubitare della sua rispondenza al vero. Pertanto il diniego, sulla base degli elementi a disposizione della Questura (le risultanze della dichiarazione riferita al 2019 e il prospetto contabile allegato all'istanza) all'atto del decidere, risultava del tutto vincolato. Secondo costante giurisprudenza, del resto, la rilevanza delle sopravvenienze è limitata a “fatti e circostanze intervenuti o accertati fino al momento di adozione del provvedimento impugnato”. Diversamente, “ove gli elementi siano sopravvenuti rispetto al provvedimento stesso (o non siano stati comunque introdotti opportunamente in corso di procedimento) tali circostanze non sono certo in grado di minarne la legittimità” (Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2018, n. 5548; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2016, n. 244).*

Il ricorrente insiste nelle sue richieste, a mezzo dell'appello oggetto dell'odierno esame. Il medesimo ribadisce l'avvenuto invio dell'email contenente la documentazione reddituale integrativa. Evidenzia, ammessa e non concessa la mancata ricezione dell'email con il relativo allegato, che tale documentazione è stata poi consegnata a mani del difensore presso l'Ufficio Protocollo Prefettura di Gorizia unitamente al ricorso gerarchico. Dalla stessa emergerebbe una situazione contabile riferita al periodo dal 01.01.2020 al 28.10.2020 di saldo fiscale corrispondente ad € 6.457,80 e dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di saldo fiscale corrispondente ad € 9.039,00, quest'ultimo sufficiente a integrare le condizioni reddituali minime per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'amministrazione, costituitasi in giudizio, chiede genericamente la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2022.

Ritiene il Collegio che il gravame sia fondato.

Riguardo ai criteri della valutazione del requisito reddituale, la Sezione ha chiarito che essa non deve essere esclusivamente incentrata sul periodo pregresso, ma estesa anche alle capacità reddituali prospettive (cfr. in ultimo, Cons. Stato, III, n. 843/2017).

La Sezione non dubita che ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso di un reddito minimo costituisca condizione soggettiva non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sicchè è richiesto che lo straniero dimostri *“la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno”* (art. 4, comma 3, TUI).

E' dunque corretto che, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità richieda agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, *“sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”* (art. 5 comma 5 TUI). Il reddito minimo è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, a causa della mancanza di mezzi economici finiscano per dedicarsi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons.Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014).

Ai fini del rinnovo, tuttavia, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile dall'art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014).

Inoltre, anche la valutazione del reddito, propedeutica al rinnovo del permesso di soggiorno, soggiace alla regola generale di cui all'art. 5, comma 5 Testo unico Immigrazione: *“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”*.

Nel caso di specie l'appellante ha allegato un reddito relativo ad una frazione dell'anno 2020, che, per la sua entità, lasciava presumere il raggiungimento della soglia prevista su base annuale. Nelle more della decisione è comunque sopraggiunta un'integrazione reddituale costituente nuovo elemento rilevante ai sensi dell'art. 5 comma 5 cit.

Il diniego opposto, esclusivamente motivato sull'insufficienza reddituale, non è quindi legittimo e dev'essere annullato.

Avuto riguardo alla peculiarità della questione, il Collegio ravvisa i presupposti per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l'effetto annulla il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.